

Responsabilità Civile Natanti a Motore

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1
Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali é obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Art. 2
Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non é operante:

- se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi é un istruttore regolarmente abilitato;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- nel caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 3
Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

segue Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

- Art. 4**
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
- Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non é dovuto o é dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
- Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
- Art. 5**
Pagamento del premio
- La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
- Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui é assegnato il contratto, che provvederà al rilascio del certificato e del contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
- Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
- Art. 6**
Adeguamento del premio
- Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con premio diverso da quello precedentemente convenuto, deve mettere a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza, presso l'Agenzia dove è stato stipulato il contratto, l'ammontare del nuovo premio.
- Il Contraente, presa visione delle nuove condizioni, può:
- accettarle: il contratto si rinnova alle nuove condizioni;
 - rifiutarle entro la scadenza annuale: il contratto si risolve dalle ore 24 della scadenza stessa;
 - rifiutarle entro i quindici giorni successivi alla scadenza annuale: il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno della comunicazione del rifiuto.
- Qualora il Contraente non si metta in contatto con l'Agenzia e non comunichi le sue intenzioni, il contratto si rinnova automaticamente alle nuove condizioni.
- In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno di assicurazione con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione definitiva delle nuove condizioni ed il rinnovo del contratto.

segue Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

Art. 7 Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o fax almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Qualora il contratto sia emesso senza tacito rinnovo sarà risolto automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza.

Art. 8 Sostituzione del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Per il rilascio di duplicati, a seguito di furto o smarrimento, il Contraente deve presentare la denuncia resa all'Autorità preposta.

Art. 9 Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante assicurato, comprovato da idonea documentazione, comporta le seguenti opzioni:

A) Cessione del contratto di assicurazione:

in caso di trasferimento di proprietà del natante con cessione del contratto il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno, prende atto della cessione mediante emissione di nuovo documento, con eventuale conguaglio di premio in base alla tariffa in vigore al momento della cessione. Il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e contrassegno, avverrà previa corresponsione dell'eventuale conguaglio di premio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

B) Trasferimento del contratto su altro natante di proprietà del Contraente o del Proprietario o dei rispettivi coniugi i conviventi o in regime di comunione di beni:

qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al natante ceduto o consegnato in conto vendita, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante, l'Impresa prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro natante, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio in base alla tariffa in vigore al momento del trasferimento e relativa al nuovo natante assicurato.

segue Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

C) Risoluzione del contratto:

qualora non si verifichi il caso A) o il caso B) il contratto, si risolve a decorrere dal giorno della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Art. 10 Modalità per la denuncia di sinistri

La denuncia del sinistro deve essere presentata entro 3 giorni dall'accaduto (art. 1913 Codice Civile) e deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 11 Gestione delle vertenze

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso o alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 Risoluzione del contratto per il furto del natante

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del premio il contratto è risolto a decorrere dalla scadenza successiva ai suddetti quindici giorni. Fermo il diritto ad esigere il pagamento della rata di premio relativa al periodo in corso al momento del furto, l'Impresa rinuncia alle rate successive alla risoluzione del contratto.

Art. 13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (Valide soltanto se espressamente richiamate) - Natanti

PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati é regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione in quanto applicabili e dalle Condizioni aggiuntive specifiche.

Resta confermata l'esclusione dal novero dei terzi prevista dall'art. 4 della Legge.

- A)**
Natanti adibiti a scuola guida
- L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando é alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
- B)**
Danni a cose ed animali di terzi
- L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.
L'assicurazione é stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.
L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C e D.
- C)**
Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone
- L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
La garanzia é prestata fino ad un massimo di € 150,00 per ogni persona danneggiata.
- D)**
Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al
- 1) Danni a cose ed animali di terzi**
L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.
L'assicurazione é stipulata con la franchigia assoluta di €100,00 per ogni sinistro.

segue Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (Valide soltanto se espressamente richiamate) - Natanti

trasportato pubblico di persone L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia é prestata fino ad un massimo di € 150,00 per ogni persona danneggiata.

E)
Attività di traino L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino relative a idroscì, paracadute ascensionale e delta-piano.

F)
Estensione dei limiti di navigazione A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

ALTRE GARANZIE (garanzie operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

FURTO E RAPINA

- Art. 1**
Oggetto dell'assicurazione
- L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti che siano la conseguenza di furto totale o parziale, consumato o tentato, del veicolo/natante assicurato compresi gli accessori di serie e gli optional forniti dalla casa costruttrice e gli apparecchi audio-fono-visivi, purché stabilmente fissati sul veicolo/natante assicurato e a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza, fermo quanto stabilito all'articolo "Documenti complementari alla denuncia del sinistro".
I danni conseguenti a rapina sono equiparati a quelli conseguenti al furto.
- Art. 2**
Danni per furto di cose all'interno
- L'assicurazione é estesa ai danni materiali e diretti arrecati ai veicolo/natante in conseguenza di furto o tentato furto di cose in esso contenute, anche se non assicurate.
- Art. 3**
Determinazione dell'indennizzo
- L'Impresa determina l'indennizzo sulla base del valore commerciale del veicolo/natante, comprensivo degli eventuali accessori di serie e degli optional, al momento del sinistro, tenendo conto del degrado d'uso.
L'indennizzo non può comunque superare il limite della somma assicurata indicata in polizza.
- Art. 4**
Esclusioni
- L'Impresa non indennizza l'Assicurato per:
- a) i danni avvenuti in conseguenza di:
 - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
 - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio;
 - trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi;
 - b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo/natante assicurato.

segue Altre garanzie

INCENDIO

- Art. 5**
Oggetto dell'assicurazione
- L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo/natante assicurato in conseguenza di fulmine, incendio con sviluppo di fiamma, scoppio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al suo funzionamento.
- Art. 6**
Determinazione dell'indennizzo
- L'Impresa determina l'indennizzo sulla base del valore commerciale del veicolo/natante, comprensivo degli eventuali accessori di serie e optional, al momento del sinistro, tenendo conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare il limite della somma assicurata indicata in polizza.
- Art. 7**
Esclusioni
- L'Impresa non indennizza l'Assicurato per:
- a) i danni avvenuti in conseguenza di:
 - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
 - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio;
 - trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti.
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.
 - b) i danni determinati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo/natante assicurato.
 - c) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.
 - d) i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo/natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Art. 8**
Ricorso terzi
- L'Impresa si impegna a corrispondere, nel limite di quanto sotto indicato, le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio del veicolo/natante assicurato.
- Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, salvo i danni arrecati ai locali in uso all'Assicurato stesso per il ricovero del veicolo.

segue Altre garanzie - Incendio

Tale estensione opera esclusivamente per i danni non rientranti fra quelli risarcibili dalla polizza di responsabilità civile verso terzi obbligatoria stipulata ai sensi della Legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modificazioni ed é prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00.

Definizione dei terzi

Non sono considerati terzi e quindi non hanno diritto all'indennizzo:

- a) Il Contraente, il Proprietario, ed il Conducente del veicolo/natante assicurato.
- b) Il coniuge, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali e adottivi delle persone di cui alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti fino al terzo grado quando convivano con le persone suddette o siano a loro carico;
- c) qualora il Contraente, il Proprietario o il Conducente sia una Società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con queste in uno dei rapporti di cui alla lettera b).

Estensioni Incendio e Furto (Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e riferite alle garanzie attivate)

Art. 9

Estensione al valore a nuovo (valida per auto-veature, campers e roulotte)

L'Impresa determina l'indennizzo sulla base del valore a nuovo del veicolo, comprensivo degli eventuali accessori di serie e degli optional, con le seguenti modalità:

furto parziale: dietro presentazione di fattura, non verrà applicato alcun degrado d'uso sulla sostituzione di parti danneggiate o sottratte (esclusi i pneumatici) purchè nel loro insieme non eccedono il 30% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

A parziale deroga del comma precedente, relativamente ai pneumatici, non si terrà conto del degrado d'uso solo su presentazione di fattura che ne dimostri l'acquisto effettuato non oltre sei mesi prima dell'evento furto.

furto totale: non si applicherà alcun degrado sul veicolo fino al compimento di 6 mesi dalla data di 1ª immatricolazione (compresa l'IVA sempreché l'Assicurato debba tenere a suo carico l'ammontare dell'imposta e l'importo della stessa sia compreso nel valore assicurato). L'indennizzo non può comunque superare il limite della somma assicurata indicata in polizza.

Art. 10

Estensione della garanzia agli apparecchi audio-fono-visivi (esclusi i motocicli/ciclomotori e motocarri)

L'assicurazione é estesa agli apparecchi radio (compresi quelli con frontalino estraibile), compact disk, mangianastri, telefoni ed altri apparecchi analoghi - non di serie e/o non forniti dalla casa costruttrice - purché stabilmente fissati ed a condizione che il valore sia compreso nella somma indicata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

In caso di sinistro parziale o totale, l'indennizzo verrà effettuato tenendo conto del degrado d'uso, salvo quanto previsto all'art. 9 che precede, se attivato.

Art. 11

Estensione agli Eventi Socio Politici, Atmosferici e Naturali (solo per auto-veature)

A parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. 3 l'Impresa garantisce l'indennizzo, nei limiti del valore indicato in polizza, dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- a) tumulti popolari, scioperi, sommosse.
- b) tempeste, uragani, trombe d'aria, frane e smottamenti di terreno.

Il rimborso dei danni derivanti dagli eventi di cui alla presente estensione di garanzia sarà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 300,00

NORME COMUNI A INCENDIO, FURTO E RAPINA, GARANZIE EXTRA E INFORTUNI

- Art. 27**
Estensione territoriale
- L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei Paesi per i quali é operante l'Assicurazione di Responsabilità Civile obbligatoria prestata dall'Impresa.
- Art. 28**
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.1892,1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non é dovuto o é dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
- Art. 29**
Rinnovo del contratto
- In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o fax almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, é rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente.
- Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.
- Qualora il contratto sia emesso senza tacito rinnovo sarà risolto automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza.
- Art. 30**
Adeguamento del valore assicurato
- L'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.
- Art. 31**
Riduzione e Reintegro del Capitale Assicurato
- In caso di sinistro incendio, furto o rapina il capitale assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa il capitale assicurato potrà essere reintegrato mediante il pagamento del rateo di premio corrispondente.

segue Norme Comuni

- Art. 32**
Pagamento frazionato del premio
- In caso di pagamento frazionato del premio e in caso di sinistro con perdita totale del veicolo/natante assicurato, il Contraente, su richiesta dell'Impresa, si obbliga a completare l'annualità assicurativa con il pagamento di tutte le rate di premio relative alla garanzia colpita dal sinistro stesso.
- Art. 33**
Oneri a carico del Contraente
- Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
- Art. 34**
Rinvio alle norme di legge
- Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 35

Modalità per la denuncia dei sinistri (esclusa garanzia infortuni)

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Impresa entro 3 giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, degli eventuali testimoni, nonché tutte le informazioni previste dalla legge del 26 maggio 2000 n. 137 (tipologie dei veicoli, residenza e codici fiscali delle parti coinvolte,...).

Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, con contestuale inoltro all'Impresa di copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana.

Ciò vale anche per i danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, garantiti con patto specifico.

Art. 36

Modalità per la denuncia dei sinistri (garanzia infortuni)

In caso di sinistro l'Assicurato od i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Impresa entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni va documentato da ulteriori certificati medici.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

L'Assicurato, o in caso di morte i beneficiari, devono consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 37

Documenti complementari alla denuncia di sinistro

In tutti i casi di danno totale l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico e idonei a:

- individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Estratto Cronologico Generale Integrato), al fine di accertare il suo valore commerciale;
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

In ogni caso l'Impresa ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori di serie ed optional per i quali viene richiesto l'indennizzo.

segue Norme in caso di sinistro

- Art. 38**
Riparazioni -
Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
- L'Assicurato, pena la decadenza del diritto di indennizzo deve:
- astenersi dall'effettuare qualsiasi riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa, salvo che si tratti di riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o in officina;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa.
L'Impresa ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato.
Ha il diritto inoltre di sostituire il veicolo, o le parti di esso rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.
- Art. 39**
Determinazione dell'ammontare del danno
- L'ammontare del danno é dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, danneggiate o sottratte, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.
Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, se non diversamente pattuito, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
- Art. 40**
Determinazione dell'indennizzo
- Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
- Art. 41**
Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
- La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é accaduto.
I periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 39, 40, 41, 42;
 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro.

segue Norme in caso di sinistro

4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 42 Franchigia o scoperto

In caso di sinistro l'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto, con l'eventuale minimo, indicati in polizza.

Art. 43 Recuperi

L'Assicurato é tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 44 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempreché, in caso di furto totale senza ritrovamento, l'Assicurato abbia prodotto, su richiesta dell'Impresa, la scheda di perdita di possesso.

L'Impresa, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.

APPENDICI DI VINCOLO

Clausola A Leasing: pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing

Premesso che il veicolo/natante assicurato, di proprietà della spettabile vincolante ed immatricolato al P.R.A- a suo nome, è stato concesso in «leasing» al Contraente, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile vincolante a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della stessa;
- b. comunicare alla medesima ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo/natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile vincolante nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo/natante e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola B Leasing: pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing

Premesso che il veicolo/natante assicurato, di proprietà della spettabile vincolante ed immatricolato al PRA, a suo nome, è stato concesso in «leasing» al Contraente, l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile vincolante a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della stessa;
- b. comunicare alla medesima ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo/natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla stessa, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile vincolante con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla spettabile vincolante nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo/natante e, che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data di scadenza del vincolo.

Clausola C Ipoteca Legale o Patto di Riservato Dominio: pagamento anticipato, in soluzione unica, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale

La presente polizza é vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore della spettabile vincolante e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile vincolante;
- b. comunicare alla stessa ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo/natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile vincolante e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la stessa é fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza é stato versato in un'unica soluzione sino alla scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non é suscettibile di tacito rinnovo.

Clausola D Ipoteca Legale o Patto di Riservato Dominio: pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale

La presente polizza é vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore della spettabile vincolante e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della spettabile vincolante;
- b. comunicare alla stessa ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo/natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla medesima, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d. non pagare, in caso di danno riconducibile alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile vincolante e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la stessa é fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo.

NOTA INFORMATIVA

Questa Nota Informativa è stata redatta in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 di attuazione della direttiva CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita.

Sezione 1 - informazioni relative all'Impresa

Sede Le Assicurazioni di Roma ha sede legale in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 15 - Cap 00153.

Autorizzazione E' autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 17.3.1973 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 18.4.1973 e con Decreto Ministeriale del 27.12.1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 dell'11.1.1984.

Sezione 2 - Informazioni relative al contratto

Legislazione applicata La legislazione applicata al contratto di assicurazione che Le viene sottoposto è quella italiana ed è quella scelta da Le Assicurazioni di Roma. Le ricordiamo che è Sua facoltà scegliere una diversa legislazione, nel qual caso dovrà però rivolgersi ad altra Impresa Assicuratrice.

Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla nostra Impresa (Le Assicurazioni di Roma, Servizio Reclami - Lungotevere Raffaello Sanzio 15, 00153 Roma, Fax 065884117 - E-mail reclami@adir.it). Qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in mancanza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla nostra Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità Le ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Prescrizioni Il contratto diviene nullo in caso di mancata corresponsione del premio e se l'Impresa Assicuratrice non ha agito per il recupero dello stesso entro 6 mesi. Tuttavia l'Impresa Assicuratrice ha il diritto di esigere il premio in corso entro un anno dalla scadenza (art. 1901 c.c.).

I diritti dell'assicurato derivanti dall'aver stipulato un contratto di assicurazione (esclusa la Responsabilità Civile Auto) si prescrivono in un anno. Per la Responsabilità Civile Auto il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni.

Sezione 3 - Informazioni relative al contratto RCAuto

Le informazioni che seguono, relative al contratto RCAuto, non costituiscono contenuto contrattuale.

Le ricordiamo che la legge italiana prevede l'obbligatorietà di tale contratto per tutti i veicoli a motore messi in circolazione. Dal 1994, però, in attuazione della direttiva della Comunità Economica Europea in materia di assicurazione, ogni Impresa Assicuratrice è

libera di applicare le proprie tariffe e norme assicurative, sempre nel rispetto della chiarezza e della trasparenza nei confronti dell'Assicurato.

La invitiamo, quindi, a tutela dei Suoi interessi, a fornire in modo completo ed esatto tutte le informazioni richieste ed a **leggere attentamente le Condizioni di Polizza prima di sottoscrivere il contratto**; in caso di dubbi od incomprensioni un nostro incaricato è a Sua disposizione per fornire spiegazioni più esaurienti.

Le segnaliamo, in ogni caso, i punti più importanti da tenere presenti per una migliore conoscenza dei Suoi diritti e dei Suoi doveri.

Esclusioni e Rivalse	<p>I danni subiti dal conducente del veicolo non sono risarcibili. Sono anche esclusi dalla garanzia i danni alle cose del proprietario e del conducente del veicolo e dei loro familiari (art. 4, comma 2° lett. a), b), c), della Legge n. 990/69).</p> <p>Le ricordiamo che se il conducente del veicolo guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, o non in regola con le disposizioni di legge in vigore, o fa del veicolo assicurato un uso improprio, l'Impresa Assicuratrice può richiedere all'Assicurato il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per risarcire i danni causati (artt. 2, 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione).</p>
Durata del contratto	<p>Il contratto, di norma, dura un anno e viene automaticamente rinnovato di anno in anno. Ad ogni scadenza di rata è prevista una tolleranza di 15 giorni per provvedere al pagamento del premio per il periodo successivo. Durante questo lasso di tempo la garanzia continua ad operare.</p> <p>L'interruzione del contratto può avvenire solo con l'invio di una disdetta trasmessa anche via fax, entro i termini previsti dalle Condizioni di Polizza: Le ricordiamo di conservare sempre la ricevuta della raccomandata.</p> <p>Se lo desidera può anche stipulare un contratto senza il tacito rinnovo, sottoscrivendo una clausola particolare. In questo caso, come per la disdetta, il contratto scade alle ore 24,00 del giorno previsto per la scadenza annuale e la garanzia assicurativa decade quello stesso giorno.</p>
Aumento della tariffa in caso di sinistro	<p>Per evitare l'aumento di tariffa che, se previsto dalle Condizioni di Polizza, scatta dopo che l'Impresa Assicuratrice ha risarcito i danni provocati da uno o più sinistri di cui Lei è responsabile, può rimborsare all'Impresa Assicuratrice stessa l'importo del risarcimento pagato. Il rimborso può essere effettuato anche in caso di contratto annullato per disdetta. In questo caso l'Impresa rilascerà una nuova attestazione dello stato del rischio aggiornata.</p>
Attestazione dello Stato del rischio	<p>In ogni caso, alla fine di ogni anno assicurativo, se il contratto ha avuto durata ed efficacia annuale, è Suo diritto ricevere l'Attestazione dello Stato di Rischio che riporta tutte le informazioni relative all'andamento della Sua polizza ed ai sinistri avvenuti.</p>

Classe di merito In caso di vendita, rottamazione, esportazione definitiva, furto e consegna in conto vendita Lei, come proprietario del veicolo, ha diritto al mantenimento della classe di merito acquisita. Tale diritto vale anche per il coniuge purchè convivente o in regime di comunione di beni

Comportamento da tenere in caso di sinistro Le ricordiamo che è Suo dovere denunciare prontamente qualsiasi incidente Le accada (entro tre giorni, secondo il Codice Civile), fornendo tutti i dati necessari:

- data, luogo ed ora del sinistro;
- tipo e targa dell'altro veicolo;
- compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare dal contrassegno esposto sul parabrezza);
- cognome, nome, indirizzo e numero telefonico del conducente dell'altro veicolo;
- generalità del proprietario del veicolo se diverso dal conducente;
- descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
- generalità di eventuali feriti;
- generalità di eventuali testimoni;
- autorità eventualmente intervenute.
- luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'accertamento del danno.

Sezione 4 - Informazioni relative alla procedura di risarcimento danni da circolazione

Procedura di liquidazione

L' Impresa Assicuratrice, dopo aver ricevuto la denuncia del sinistro, provvede all'accertamento del danno.

il danno è risarcibile L'Impresa Assicuratrice comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata.

il danno non è risarcibile L'Impresa Assicuratrice comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare alcuna offerta sempre entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata.

- nel caso di soli danni materiali denunciati con il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente) firmato da entrambi i conducenti, il risarcimento deve essere effettuato **entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.**

- Il danneggiato, dopo aver ricevuto l'offerta della Impresa Assicuratrice può:
- accettarla
 - non accettarla: ma comunque incassarla dando formale comunicazione all'Impresa di trattenerla in acconto sul maggior danno.

Attenzione: si ricorda che il diritto al risarcimento del danno si prescrive, per legge, in 2 anni dalla data del sinistro.

La richiesta di risarcimento deve essere effettuata entro due anni dal giorno dell'incidente ed eventualmente rinnovata almeno ogni due anni, sempre con lettera raccomandata con specifica richiesta di interruzione dei termini di prescrizione.

Sezione 5 - prevenzione e sicurezza stradale

Attenzione: è ormai entrata in vigore la "patente a punti": guidare con prudenza senza violare le norme del Codice della Strada, oltre a preservare i vostri veicoli, la vostra salute e quella delle persone che viaggiano con voi, evita la sottrazione di punti ma anche le sanzioni amministrative pecuniarie, fino alla sospensione della patente.

Se si guida correttamente si conservano i 20 punti iniziali e se ne guadagnano altri 2 ogni due anni, fino ad un massimo di 10.

Altrimenti, ecco le infrazioni più frequenti con i relativi punti sottratti:

Art. CdS	Infrazione	Punti sottratti
142	Eccesso di velocità oltre 40 km	10
186	Guida in stato di ebbrezza	10
148	Sorpasso in curva/dosso o con scarsa visibilità	10
154	Inversione di marcia in curva/dosso o incrocio	8
146	Passaggio con semaforo rosso	6
145	Mancata precedenza o mancato rispetto dello stop	5
171	Mancato uso del casco	5
172	Mancato uso corretto delle cinture di sicurezza	5
173	Uso del telefonino senza viva voce o auricolare	5
142	Eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 km	2
146	Inosservanza della segnaletica, salvo quella riferita alla sosta	2
162	Segnale mobile (triangolo) non regolamentare	2
158	Sosta negli spazi o corsie riservate a mezzi pubblici o persone invalide	2
152	Mancata accensione delle luci	1

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE N° 675/96

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (Art. 10 Legge 31 dicembre 1996, n° 675).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei richiesti o in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. Le richiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (1) strettamente inerenti al rapporto che La riguarda. Il consenso concerne anche, più specificatamente e secondo il particolare rapporto, l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo operanti in Italia ed all'estero, che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui dobbiamo comunicare dati (soggetti costituenti la cd. "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società (2). I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati, anche quando li comunichiamo per il medesimo fine ai soggetti di cui al capoverso precedente. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (4). Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (6).

Titolarare del Trattamento dei dati sono Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Comunale Romana in persona del Legale Rappresentante pro-tempore della Compagnia con sede in Roma Lungotevere Raffaello Sanzio n° 15.

Responsabili del Trattamento dei dati sono: la Direzione Generale ed il Servizio Sinistri, entrambi domiciliati presso la Sede Legale della Società.

Sulla base di quanto sopra, Lei esprime il consenso apponendo la Sua firma in calce al simple di polizza Mod. ASS0001.

Inoltre, il medesimo consenso può riguardare la Società ed altri determinatari soggetti (7) per l'utilizzazione dei suoi dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai suddetti soggetti. Tuttavia, ove Lei non sia interessato a tali opportunità, può liberamente negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei Suoi dati firmando specificamente il modulo che Le può fornire un nostro incaricato.

NOTE

- 1) Dati di cui all'art. 22 della Legge 675/96: ad esempio dati relativi allo stato di salute.
- 2) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, società del Gruppo di appartenenza (controllanti, controllate e collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), banche, SIM, medici fiduciari, legali; periti (indicati nell'invito); società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio) (vedere anche nota 4); ANIA (P.zza San Babila, 1 Milano); organismi consortili propri del settore assicurativo; UCI; CONSAP (Via Paisiello, 33 Roma); ISVAP (Via del Quirinale, 21 Roma); nonchè ad altri soggetti, quali Ufficio Italiano Cambi (V. Santuario Regina degli Apostoli, 33 Roma); Motorizzazione Civile; Commissione Vigilanza sui fondi pensione (V. in Arcione, 71 Roma); Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (V. Flavia, 6 Roma); Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (V. Ciro il Grande, 21 Roma); INPDAI (V.le delle Provincie, 196 Roma); INPGI (V. Nizza, 35 Roma); Anagrafe Tributaria (V. Carucci, 99 Roma); Magistratura; Forze dell'Ordine (P.S.; C.C.; G.di F.; VV.UU.) e ad altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori, ecc); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (vedi nota 2, secondo e terzo trattino); altri soggetti pubblici (vedi nota 2, quarto e quinto trattino).
- 4) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e all'occorrenza, da noi opportunamente nominati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella cd. "catena assicurativa" (vedi nota 2, primo trattino).
- 5) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 6) Tali diritti sono previsti dall'Art. 13 della Legge n° 675/96. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori; coassicuratori; agenti; subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche, SIM.



LE ASSICURAZIONI DI ROMA • MUTUA ASSICRATRICE COMUNALE ROMANA • Fondo di garanzia statutario € 8.438.891,04 interamente versato
• Autorizzata all'esercizio assicurativo con Decr. Min. 17/3/1973 e 27/12/1983 • Gazzetta Ufficiale n. 101 del 18/4/1973 e n. 10 dell'11/1/1984
• Registro delle Imprese di Roma n. 1567/71 • C.C.I.A.A. di Roma n. 340805 • C. F. 01089780587 • P. I. 00960361004 • Sede legale:
Italia - 00153 Roma, Lungotevere R. Sanzio, 15 • Tel. 06/5878.1 • Fax 06/5878237 • Casella Postale n. 6150 Roma Prati